

---

# Chiedilo ad ANCI

## Il salario accessorio dopo il D.L. 25/2025

---

Alberto Di Bella

Esperto ANCI in materia di personale degli Enti locali



## *Le premesse: il divario retributivo degli Enti locali*

- Il comparto Funzioni locali continua a tenere un livello retributivo inferiore rispetto agli altri settori della P.A.
- Negli ultimi anni la differenza economica rispetto alle funzioni centrali, nonostante gli indirizzi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs 75/2017, si è ulteriormente allargata.
- Per gli enti centrali sono state stanziati ulteriori risorse per il salario accessorio, contribuendo ad allargare ulteriormente il gap tra enti pubblici

## *La risposta*


- Con il nuovo comma 1-bis dell'art. 14 si interviene sul versante retributivo del salario accessorio, con aumenti non garantiti a tutti ma solo riservati agli enti «virtuosi»
- Sarà possibile, ma non obbligatorio, incrementare il Fondo risorse decentrate per un ammontare anche considerevole, se le condizioni lo consentono
- La scelta di questo meccanismo premierà solo una parte di Comuni, Province e C.M., Regioni, ma sempre con risorse a loro carico e non con finanziamenti specifici statali

## *Art. 14 comma 1-bis D.L. 25/2025*

- A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, **nel rispetto** di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, **del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34**, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, **e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione**, **possono incrementare**, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, **il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio**, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento (...)

## Quanto si può incrementare?

Il calcolo, preso in quanto tale, porta a valori decisamente alti. In sintesi, il Fondo risorse decentrate può essere incrementato come segue:



## Un esempio (comune di 25 dipendenti)

Voci	Importi
Fondo stabile	69.000
Posizione + risultato EQ	45.000
Totale (a)	<b>114.000</b>
Stipendi tabellari 2023	<b>583.590</b>
48% degli stipendi (b)	<b>280.123</b>
Spazio disponibile (b-a)	<b>166.123</b>

*In alcuni casi, l'incremento del Fondo potrebbe essere superiore all'intero salario accessorio dell'Ente!*

---

## *Aspetti di dettaglio nel conteggio*

La definizione di legge porta con sé alcuni elementi di incertezza:

- La parte stabile si deve conteggiare per intero o solo per le voci rilevanti ai fini dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017?
- Nel computo degli «stipendi tabellari», rientrano anche le vecchie PEO?
- Si valuta la 13° mensilità?

*Il limite massimo del 48% dei tabellari è comunque talmente elevato che queste valutazioni appaiono poco significative!*

---

---

## *I limiti: 1) La capacità assunzionale – Enti virtuosi*

La disponibilità di spazi finanziari per le assunzioni rappresenta un punto di caduta per diversi enti.

Il D.L. 25 concede la facoltà di incremento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulle capacità assunzionali.

In sostanza, la maggior spesa può essere sostenuta solo se si dimostra che esiste una capacità finanziaria di mantenerla con le entrate correnti

Gli Enti che si trovano in **prima fascia di virtuosità**, secondo il DL 34/2019 e il relativo DM 17/3/2020, possono prevedere incrementi del salario accessorio valutando la compatibilità con le nuove assunzioni (in incremento di organico) da prevedere

---

---

## *I limiti: 1) La capacità assunzionale – Enti in seconda e terza fascia*

- Per i Comuni che si trovano nella **fascia intermedia** di virtuosità, non è esclusa la possibilità di incremento.
    - Per questi enti vi è l'obbligo di ridurre il parametro di spesa di personale su entrate correnti: ciò non impedisce l'incremento di una voce di spesa in presenza ad esempio di una più ampia diminuzione di organico, o di forti incrementi previsti sulle entrate
  - Sembra invece del tutto preclusa la possibilità agli **enti non virtuosi**, che sono già obbligati da quest'anno a un turnover ridotto al 30%
-

---

## *I limiti: 2) Il tetto di spesa art. 1 c. 557*

- La maggiore spesa per salario accessorio rileva anche ai fini del comma 557 (media spesa del triennio 2011-2013)
  - Per questo, è necessario mantenere l'incremento all'interno della spesa di personale complessiva, e quindi limitare l'incremento all'interno degli spazi disponibili sulla spesa complessiva
  - In diversi casi l'esiguità del margine sul tetto di spesa rappresenta un limite significativo all'applicazione del nuovo incremento
-

## *Esempi (1)*

<b>COMUNE 1 - virtuosità alta</b>	
FONDO PARTE STABILE	69.122,42
BUDGET EQ	44.855,00
	<u>113.977,42</u>
STIPENDI 2023 TABELLARI	583.590,50
Incidenza max 48%	280.123,44
<b>Incremento potenziale massimo</b>	<b>166.146,02</b>
<i>Spazio assunzionale DL 34/2019</i>	243.913,88
<i>Margine su spesa media 2011-2013</i>	173.559,45
<b>SPAZIO UTILIZZABILE</b>	<b>166.146,02</b>
<b>INCREMENTO MAX FONDO AL NETTO ONERI</b>	<b>124.609,52</b>

## *Esempi (2)*

<b>COMUNE 2 - virtuosità vicina alla soglia</b>	
FONDO PARTE STABILE	79.153,96
BUDGET EQ	55.000,00
	<u>134.153,96</u>
STIPENDI 2023 TABELLARI	615.645,12
Incidenza max 48%	295.509,66
<b>Incremento potenziale massimo</b>	<b>161.355,70</b>
<i>Spazio assunzionale DL 34/2019</i>	35.064,80
<i>Margine su spesa media 2011-2013</i>	121.559,45
<b>SPAZIO UTILIZZABILE</b>	<b>35.064,80</b>
<b>INCREMENTO MAX FONDO AL NETTO ONERI</b>	<b>26.298,60</b>

## *Esempi (3)*

<b>COMUNE 3 - alta virtuosità ma poco spazio sul tetto di spesa</b>	
FONDO PARTE STABILE	51.954,12
BUDGET EQ	45.000,00
	<u>96.954,12</u>
STIPENDI 2023 TABELLARI	395.651,87
Incidenza max 48%	189.912,90
<b>Incremento potenziale massimo</b>	<b>92.958,78</b>
<i>Spazio assunzionale DL 34/2019</i>	110.591,88
<i>Margine su spesa media 2011-2013</i>	27.215,25
<b>SPAZIO UTILIZZABILE</b>	<b>27.215,25</b>
<b>INCREMENTO MAX FONDO AL NETTO ONERI</b>	<b>20.411,44</b>

---

## *I controlli*

- Chi applica l'incremento deve tracciarlo all'interno del Conto annuale da presentare nel 2026
  - Sarà da indicare la maggior spesa derivante dall'incremento del salario accessorio e la misura del rapporto percentuale conseguito (presumibilmente, la percentuale di risorse accessorie sugli stipendi tabellari)
  - L'omissione porterà a un taglio del 25% dell'incremento
-

---

## *Gli Enti esclusi dall'incremento*

- La nuova leva retributiva non si applica a Unioni, Comunità montane, Consorzi, ASP, Enti regionali, Camere di Commercio e altre amministrazioni diverse del Comparto
  - Per le sole Unioni, esiste la possibilità di rimodulare il salario accessorio con cessioni ulteriori da parte dei Comuni (art. 70-sexies comma 4 CCNL 21 maggio 2018).
  - Resta comunque aperto il tema di un'estensione della norma anche agli enti cui non si applica il DL 34/2019, ad oggi esclusi anche se finanziariamente virtuosi
-

---

## *La platea dei destinatari*

- I comuni che possono attivare l'aumento, trovandosi in prima fascia di virtuosità, sono sicuramente un'ampia maggioranza
  - In alcuni casi, il mancato rispetto del parametro scaturisce da una spesa di personale «appesantita» da situazioni contingenti: Istituzioni, farmacie, forte dotazione di personale scolastico
  - Diventa fondamentale il nodo della spesa generale di personale «comma 557», che potrebbe escludere molti altri Comuni o comunque limitare fortemente lo spazio di manovra
-

## *Che cosa aumentare*

Il testo prevede esclusivamente che si possa incrementare il Fondo risorse decentrate, e non viene specificato:

1. se si tratti di un aumento in parte stabile o variabile
  2. se sia possibile un incremento delle EQ
- E' verosimile che l'incremento riguarderà la componente stabile (che può finanziare nuove progressioni economiche), e non la variabile
  - Le EQ restano fuori da questo conteggio, ma si potrà contrattare con le OO.SS il trasferimento di risorse dal Fondo al budget per retribuzione di Posizione e Risultato.

---

## *I passaggi da svolgere e gli atti*

- La scelta sull'incremento è totalmente discrezionale e spetta alla Giunta
  - Nella delibera di indirizzi per la contrattazione integrativa si troveranno le motivazioni che portano (o non portano) l'Ente a determinare l'aumento del salario accessorio
  - Con lo stesso atto l'organo esecutivo dovrà dare mandato alla delegazione trattante sugli obiettivi della contrattazione
  - Inoltre si potranno eventualmente disporre spostamenti di risorse dal Fondo al budget per le EQ, previo accordo in contrattazione con la parte sindacale
-

---

## *Considerazioni finali*

L'entità del possibile incremento apre scenari completamente nuovi per la contrattazione e le relazioni sindacali

Dopo anni di blocco «tecnico» delle risorse, la partita si giocherà sul piano politico: la scelte dei Comuni di investire o meno sull'incentivazione del personale non troveranno più limiti normativi

A questo punto la decisione spetterà esclusivamente all'organo esecutivo dell'Ente, nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle scelte di direzione del personale

---

---

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

